



OSSERVATORIO STATISTICO

Pensioni

Gestione Dipendenti Pubblici

- Vigenti e Liquidate -



I dati riportati nel presente Osservatorio Statistico si riferiscono alle Pensioni erogate dall'Inps della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti all'1.1.2025 e liquidate nel 2024.

Gestione Dipendenti Pubblici: Pensioni vigenti all'1.1.2025 e liquidate nel 2024

Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), vigenti al 1° gennaio 2025 (Tavola 1), è pari a 3.155.842, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 3.137.572 pensioni, dello 0,6%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) è di 91.854 milioni di euro, con incremento percentuale del 1,9% rispetto all'anno 2024, in cui l'importo risultava di 90.129 milioni di euro.

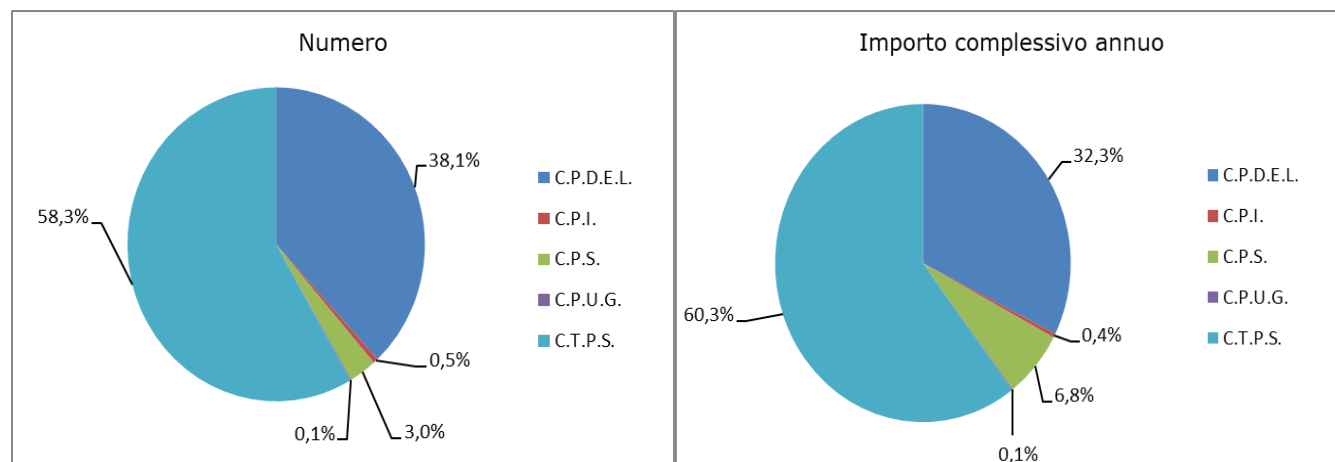
Tavola 1. PENSIONI VIGENTI E IMPORTI AL 1° GENNAIO PER CASSA

CASSA	2024			2025		
	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile
C.P.D.E.L.	1.196.950	29.196,6	1.876,30	1.201.313	29.706,3	1.902,17
C.P.I.	16.949	370,7	1.682,60	16.887	373,8	1.702,67
C.P.S.	91.739	6.054,9	5.077,00	93.738	6.286,1	5.158,45
C.P.U.G.	3.348	83,2	1.912,50	3.386	85,9	1.950,52
C.T.P.S.	1.828.586	54.424,0	2.289,50	1.840.518	55.402,1	2.315,49
Totale	3.137.572	90.129,4	2.209,70	3.155.842	91.854,1	2.238,93

N.B. Nella presente Tavola e nelle successive, per effetto degli arrotondamenti, non è sempre stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale e i totali possono non corrispondere alla somma delle rispettive componenti

La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2025 (Figura 1) evidenzia che il 58,3% dei trattamenti pensionistici è erogato dalla C.T.P.S., seguita dalla C.P.D.E.L. con il 38,1%; le altre Casse rappresentano complessivamente il 3,6% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 60,3% è a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 2.315,49 euro, il 32,3% a carico della C.P.D.E.L. con importi medi mensili di 1.902,17 e il rimanente 7,3% è erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.702,67 euro mensili per la C.P.I. a 5.158,45 euro mensili per la C.P.S.

Figura 1. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CASSA



La Tavola 2 illustra la distribuzione per Cassa delle pensioni liquidate negli anni 2023 e 2024. Dall'analisi della Tavola si evidenzia che le pensioni liquidate sono diminuite nel 2024 rispetto all'anno precedente del 0,01%, passando da 136.418 nel 2023 a 135.019 nel 2024; gli importi medi mensili, che nel 2023 erano pari a 2.083,44 euro, sono pari a 2.123,51 nel 2024, con un incremento percentuale del 1,9%.

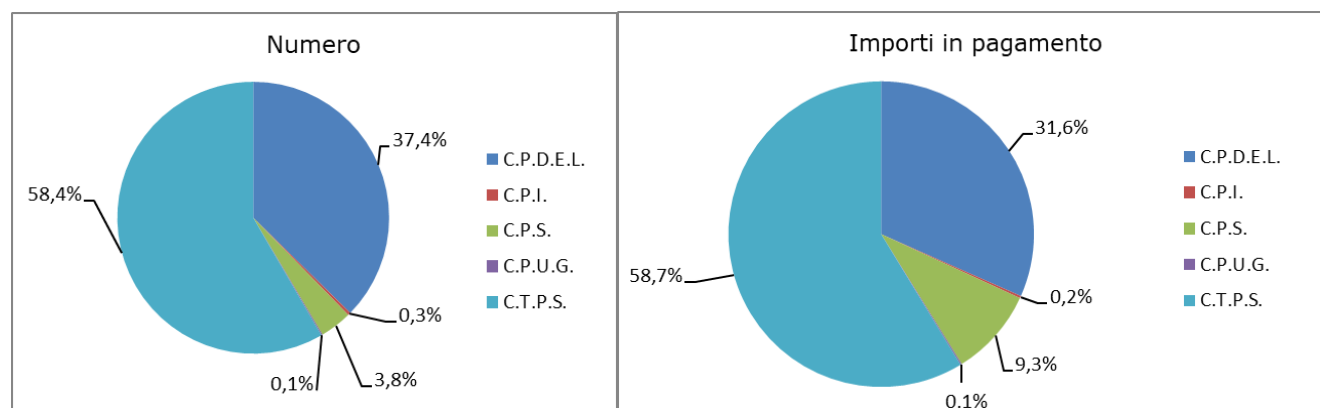
Tavola 2. PENSIONI LIQUIDATE DISTINTE PER CASSA

CASSA	2023			2024		
	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile
C.P.D.E.L.	51.493	1.167,2	1.743,59	50.436	1.179,1	1.798,33
C.P.I.	543	10,7	1.518,56	445	8,8	1.520,84
C.P.S.	5.045	325,1	4.957,00	5.134	346,3	5.188,89
C.P.U.G.	172	4,4	1.972,99	191	5,2	2.084,16
C.T.P.S.	79.165	2.187,4	2.125,49	78.813	2.187,9	2.135,42
Totale	136.418	3.694,8	2.083,44	135.019	3.727,3	2.123,51

(1) I dati differiscono da quelli pubblicati precedentemente a seguito di revisioni e aggiornamenti degli archivi di estrazione

L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2024 per Cassa (Figura 2) evidenzia che la C.T.P.S. eroga il 58,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 58,7% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosità del 3,8% del totale, eroga un importo annuo del 9,3 % della spesa complessiva.

Figura 2. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER CASSA



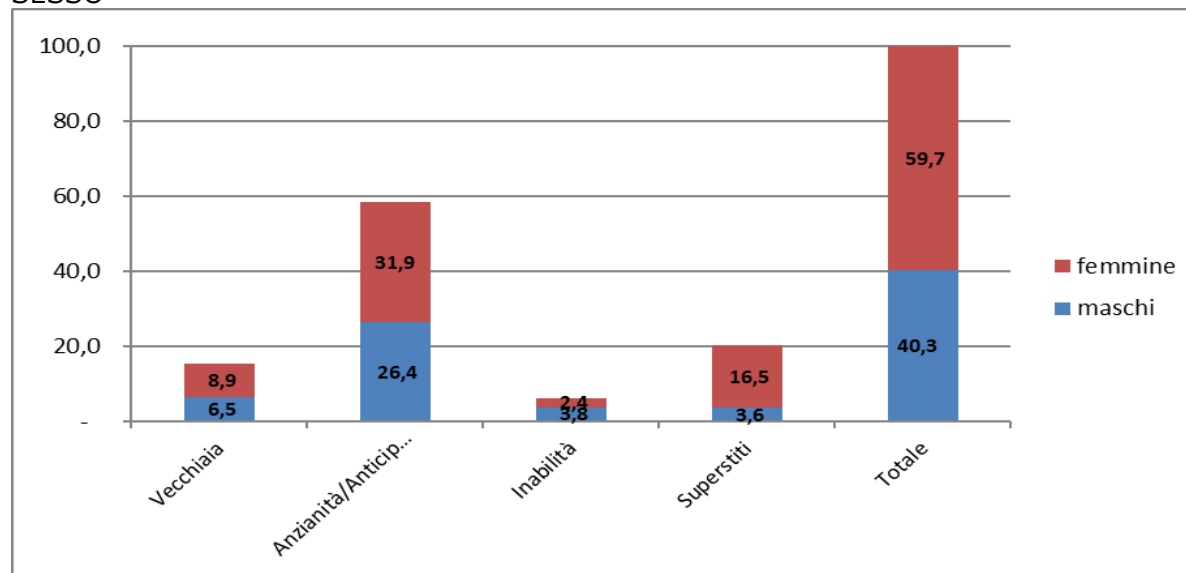
Dalla Tavola 3, relativa alle pensioni vigenti all'1.1.2025 distinte per categoria e sesso, emerge che il 58,3% delle pensioni sono di anzianità/anticipate, con importo complessivo annuo pari a 59.437 milioni di euro; il 15,4% sono pensioni di vecchiaia con importo complessivo annuo di 16.113 milioni di euro; le pensioni di inabilità sono il 6,2% e il restante 20,1% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato.

Tavola 3. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CATEGORIA, SOTTOCATEGORIA E SESSO

Categoria di pensione	Sottocategoria	Maschi	Femmine	Totale			
				Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Vecchiaia	Vecchiaia	203.953	281.960	485.913	15,4	16.112,8	17,5
	Anzianità/Anticipate	833.870	1.006.301	1.840.171	58,3	59.437,0	64,7
Inabilità	Inabilità	118.933	76.814	195.747	6,2	5.749,0	6,3
Superstite	Superstite da assicurato	28.570	88.010	116.580	3,7	1.625,5	1,8
	Superstite da pensionato	85.682	431.749	517.431	16,4	8.929,7	9,7
Totale	Totale	1.271.008	1.884.834	3.155.842	100,0	91.854,1	100,0

Nella ripartizione delle pensioni per categoria e sesso (Figura 3) si osserva che il 59,7% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle femmine, contro il 40,3% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilità, si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti in cui le femmine rappresentano il 16,5% del totale delle pensioni e i maschi il 3,6%.

Figura 3. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER CATEGORIA E SESSO



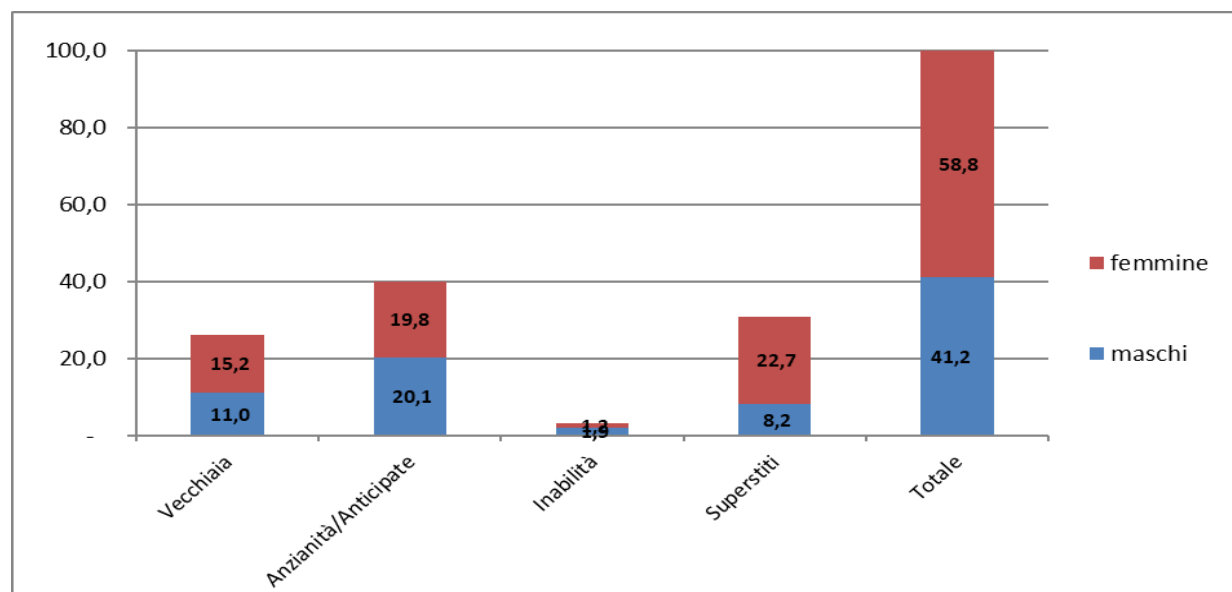
La Tavola 4 illustra la distribuzione delle pensioni liquidate nel 2024 per categoria di pensione. Analogamente alle pensioni vigenti, la categoria delle pensioni di anzianità/anticipate è la più numerosa con il 40% del totale e importo complessivo annuo pari a 1.774 milioni di euro (47,6% del totale). Le pensioni ai superstiti rappresentano il 30,8% del totale come numero e il 18,3% come importo. Infine, le pensioni di vecchiaia sono tra il 26,1% come numero e il 31,3% come importo e quelle di inabilità sono circa il 3% sia nel numero sia nell'importo.

Tavola 4. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 DISTINTE PER CATEGORIA E SESSO

Categoria di pensione	Sottocategoria	Maschi	Femmine	Totale			
				Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Vecchiaia	Vecchiaia	14.790	20.515	35.305	26,1	1.166,2	31,3
	Anzianità/Anticipate	27.169	26.781	53.950	40,0	1.774,0	47,6
Inabilità	Inabilità	2.567	1.574	4.141	3,1	102,3	2,7
Superstite	Superstite da assicurato	586	930	1.516	1,1	15,9	0,4
	Superstite da pensionato	10.452	29.655	40.107	29,7	668,9	17,9
Totale	Totale	55.564	79.455	135.019	100,0	3.727,3	100,0

Dalla Figura 4 si nota che la distribuzione per sesso e categoria delle pensioni liquidate ha una composizione analoga a quella delle pensioni vigenti con una prevalenza del sesso femminile in tutte le categorie ad eccezione delle inabilità. Inoltre, le pensioni ai superstiti erogate alle femmine rappresentano il 22,7% del totale mentre quelle erogate ai maschi soltanto l'8,2%.

Figura 4. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER CATEGORIA E SESSO



La distribuzione per area geografica (Tavola 5) del numero delle pensioni vigenti all'1.1.2025 mette in evidenza che il maggior numero delle prestazioni è concentrato nell'area settentrionale della penisola con il 41% del totale nazionale, seguito dal 36,5% delle prestazioni erogate nell'area meridionale, isole comprese. Infine, l'Italia Centrale assume, con il 22,2%, il valore minimo.

Tavola 5. NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER SESSO E AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Italia settentrionale	465.113	36,6	828.197	43,9	1.293.310	41,0
Italia centrale	288.428	22,7	411.952	21,9	700.380	22,2
Italia meridionale e isole	511.838	40,3	638.712	33,9	1.150.550	36,5
Totale residenti in Italia	1.265.379	99,6	1.878.861	99,7	3.144.240	99,6
Esteri	5.629	0,4	5.973	0,3	11.602	0,4
TOTALE	1.271.008	100,0	1.884.834	100,0	3.155.842	100,0

La distribuzione degli importi di pensione (Tavola 6), distinti per area geografica e sesso, mette in evidenza che il 39,6% della spesa pensionistica complessiva della Gestione Dipendenti Pubblici viene erogata nell'Italia settentrionale, contro il 36,4% dell'Italia meridionale ed isole ed il 23,5% dell'Italia centrale.

Tavola 6. IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER SESSO E AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA	Maschi		Femmine		Totale	
	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Italia settentrionale	16.081	36,1	20.335	43,0	36.416	39,6
Italia centrale	10.803	24,2	10.808	22,9	21.612	23,5
Italia meridionale e isole	17.454	39,2	16.022	33,9	33.477	36,4
Esteri	215	0,5	135	0,3	349	0,4
TOTALE	44.553	100,0	47.301	100,0	91.854	100,0

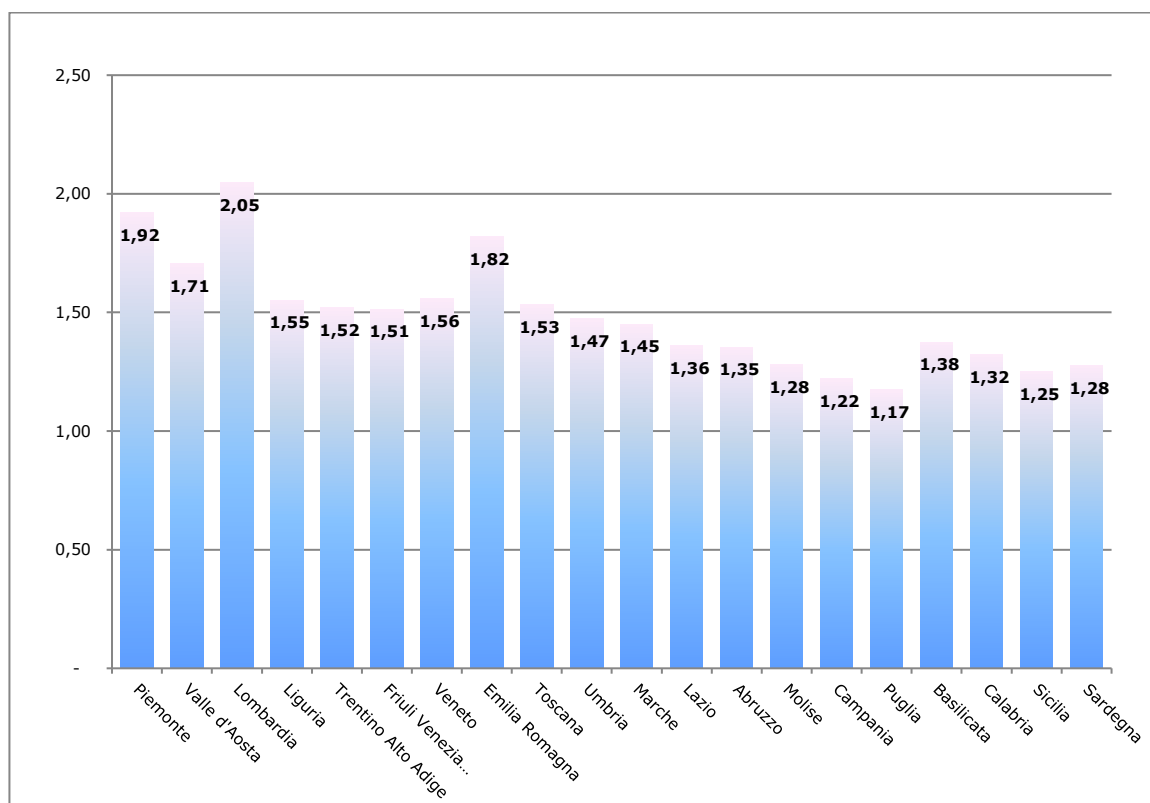
Dall'analisi del numero delle pensioni vigenti all'1.1.2025 per sesso e regione (Tavola 7), si evidenzia che le regioni con il maggior numero di pensioni pubbliche sono la Lombardia e il Lazio rispettivamente con l'11,9% e l'11,2% del totale, seguite dalla Campania (9,4%) e dalla Sicilia (8,4%). Le regioni con il numero minore sono la Valle d'Aosta (0,3%), il Molise (0,7%) e la Basilicata (1,1%).

Tavola 7. NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER REGIONE E SESSO

REGIONE	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Piemonte	67.256	5,3	129.099	6,8	196.355	6,2
Valle d'Aosta	3.033	0,2	5.174	0,3	8.207	0,3
Lombardia	123.645	9,7	253.000	13,4	376.645	11,9
Liguria	40.900	3,2	63.457	3,4	104.357	3,3
Trentino Alto Adige	26.883	2,1	40.893	2,2	67.776	2,1
Friuli Venezia Giulia	33.111	2,6	50.145	2,7	83.256	2,6
Veneto	89.902	7,1	140.096	7,4	229.998	7,3
Emilia Romagna	80.383	6,3	146.333	7,8	226.716	7,2
Toscana	81.887	6,4	125.503	6,7	207.390	6,6
Umbria	21.419	1,7	31.560	1,7	52.979	1,7
Marche	35.150	2,8	50.994	2,7	86.144	2,7
Lazio	149.972	11,8	203.895	10,8	353.867	11,2
Abruzzo	33.276	2,6	45.029	2,4	78.305	2,5
Molise	9.068	0,7	11.615	0,6	20.683	0,7
Campania	132.966	10,5	162.175	8,6	295.141	9,4
Puglia	101.233	8,0	118.805	6,3	220.038	7,0
Basilicata	14.573	1,1	20.038	1,1	34.611	1,1
Calabria	52.199	4,1	69.054	3,7	121.253	3,8
Sicilia	118.267	9,3	147.872	7,8	266.139	8,4
Sardegna	50.256	4,0	64.124	3,4	114.380	3,6
Esteri	5.629	0,4	5.973	0,3	11.602	0,4
TOTALE	1.271.008	100,0	1.884.834	100,0	3.155.842	100,0

Dalla Figura 5 risulta che le regioni con il più alto rapporto di femminilità sono la Lombardia (2,05) e il Piemonte (1,92), mentre la Puglia (1,17) e la Campania (1,22) presentano quello più basso.

Figura 5. RAPPORTO DI FEMMINILITA' DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025



La Tavola 8 illustra la ripartizione delle pensioni vigenti per categoria e classe di età. Si evidenzia che per la categoria di vecchiaia e anzianità la classe con maggior numero di pensioni è quella 70-74 anni sia per i maschi che per le femmine, con pesi percentuali pari rispettivamente al 23,9% per i maschi e al 26,2% per le femmine. La classe più numerosa delle pensioni di inabilità è per i maschi quella 60-64 anni (23,1%), mentre per le femmine è quella 70-74 anni, con il 21%. Infine, per le pensioni ai superstiti la maggiore numerosità si rileva per i maschi nella classe 75 -79 anni mentre per le femmine tra 80 e 84 anni.

L'età media complessiva dei titolari di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate è di circa ai 74,7 anni per i maschi e 75 per le femmine; quella dei titolari di pensione di inabilità si discosta di circa 5 anni tra i due sessi (69,9 per i maschi e 75 per le femmine); l'età media della categoria superstiti è molto differenziata tra i due sessi, essendo pari a 73,6 anni per i maschi e a 79 anni per le femmine.

Tavola 8. DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER CATEGORIA E SESSO

Classi di età	Vecchiaia e anzianità		Inabilità		Superstiti		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Maschi								
Minore di 60	14.558	1,4	17.213	14,5	14.484	12,7	46.255	3,6
da 60 a 64	93.808	9,0	27.516	23,1	7.165	6,3	128.489	10,1
da 65 a 69	201.248	19,4	23.555	19,8	10.798	9,5	235.601	18,5
da 70 a 74	247.965	23,9	17.637	14,8	16.160	14,1	281.762	22,2
da 75 a 79	222.061	21,4	11.755	9,9	21.498	18,8	255.314	20,1
da 80 a 84	139.361	13,4	8.445	7,1	19.534	17,1	167.340	13,2
da 85 a 89	84.662	8,2	6.767	5,7	15.659	13,7	107.088	8,4
90 e oltre	34.160	3,3	6.045	5,1	8.954	7,8	49.159	3,9
TOTALE	1.037.823	100,0	118.933	100,0	114.252	100,0	1.271.008	100,0
<i>Età media</i>	<i>74,7</i>		<i>69,9</i>		<i>73,6</i>		<i>74,2</i>	
Femmine								
Minore di 60	2.754	0,2	3.920	5,1	27.744	5,3	34.418	1,8
da 60 a 64	83.386	6,5	7.764	10,1	25.194	4,8	116.344	6,2
da 65 a 69	281.190	21,8	13.367	17,4	41.719	8,0	336.276	17,8
da 70 a 74	337.396	26,2	16.116	21,0	61.413	11,8	414.925	22,0
da 75 a 79	272.535	21,2	12.130	15,8	88.977	17,1	373.642	19,8
da 80 a 84	165.598	12,9	10.668	13,9	99.260	19,1	275.526	14,6
da 85 a 89	97.788	7,6	7.122	9,3	97.107	18,7	202.017	10,7
90 e oltre	47.614	3,7	5.727	7,5	78.345	15,1	131.686	7,0
TOTALE	1.288.261	100,0	76.814	100,0	519.759	100,0	1.884.834	100,0
<i>Età media</i>	<i>75,0</i>		<i>75,0</i>		<i>79,0</i>		<i>76,1</i>	
Totale								
Minore di 60	17.312	1,4	21.133	12,5	42.228	7,4	80.673	3,8
da 60 a 64	177.194	7,4	35.280	14,1	32.359	5,3	244.833	7,6
da 65 a 69	482.438	23,5	36.922	17,6	52.517	8,2	571.877	19,6
da 70 a 74	585.361	26,6	33.753	14,8	77.573	12,4	696.687	22,4
da 75 a 79	494.596	18,0	23.885	12,7	110.475	15,2	628.956	16,9
da 80 a 84	304.959	12,8	19.113	11,2	118.794	18,8	442.866	14,0
da 85 a 89	182.450	6,7	13.889	8,6	112.766	17,2	309.105	9,2
90 e oltre	81.774	3,7	11.772	8,5	87.299	15,5	180.845	6,7
TOTALE	2.326.084	100,0	195.747	100,0	634.011	100,0	3.155.842	100,0
<i>Età media</i>	<i>74,9</i>		<i>71,9</i>		<i>78,1</i>		<i>75,3</i>	

La distribuzione delle pensioni per categoria e classi di importo mensile (Tavola 9) mette in evidenza che il 10% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 38,3% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 38,2% di importo tra 2.000 e 2.999,99; infine, il 13,5% ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.

Tavola 9. DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 PER CATEGORIA E SESSO

Classi di importo	Vecchiaia e anzianità		Inabilità		Superstiti		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Maschi								
Fino a 499,99	878	0,1	279	0,2	24.498	21,4	25.655	2,0
da 500,00 a 749,99	1.464	0,1	1.217	1,0	30.649	26,8	33.330	2,6
da 750,00 a 999,99	5.316	0,5	1.901	1,6	25.544	22,4	32.761	2,6
da 1.000,00 a 1.249,99	16.076	1,5	3.797	3,2	15.874	13,9	35.747	2,8
da 1.250,00 a 1.499,99	37.553	3,6	7.757	6,5	9.448	8,3	54.758	4,3
da 1.500,00 a 1.749,99	84.541	8,1	11.241	9,5	4.318	3,8	100.100	7,9
da 1.750,00 a 1.999,99	144.331	13,9	13.172	11,1	1.723	1,5	159.226	12,5
da 2.000,00 a 2.249,99	107.097	10,3	9.876	8,3	692	0,6	117.665	9,3
da 2.250,00 a 2.499,99	125.338	12,1	13.051	11,0	398	0,3	138.787	10,9
da 2.500,00 a 2.999,99	223.026	21,5	24.677	20,7	483	0,4	248.186	19,5
da 3.000,00 a 3.499,99	104.186	10,0	16.214	13,6	252	0,2	120.652	9,5
3.500,00 e oltre	188.017	18,1	15.751	13,2	373	0,3	204.141	16,1
TOTALE	1.037.823	100,0	118.933	100,0	114.252	100,0	1.271.008	100,0
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.913,6</i>		<i>2.577,6</i>		<i>847,8</i>		<i>2.696,4</i>	
Femmine								
Fino a 499,99	1.222	0,1	248	0,3	19.971	3,8	21.441	1,1
da 500,00 a 749,99	6.702	0,5	1.216	1,6	43.354	8,3	51.272	2,7
da 750,00 a 999,99	53.689	4,2	2.576	3,4	96.209	18,5	152.474	8,1
da 1.000,00 a 1.249,99	92.452	7,2	5.738	7,5	125.050	24,1	223.240	11,8
da 1.250,00 a 1.499,99	119.592	9,3	17.568	22,9	81.148	15,6	218.308	11,6
da 1.500,00 a 1.749,99	139.991	10,9	16.570	21,6	53.701	10,3	210.262	11,2
da 1.750,00 a 1.999,99	158.009	12,3	12.221	15,9	35.394	6,8	205.624	10,9
da 2.000,00 a 2.249,99	155.766	12,1	7.873	10,2	19.966	3,8	183.605	9,7
da 2.250,00 a 2.499,99	211.967	16,5	6.840	8,9	11.402	2,2	230.209	12,2
da 2.500,00 a 2.999,99	272.923	21,2	4.323	5,6	11.141	2,1	288.387	15,3
da 3.000,00 a 3.499,99	23.959	1,9	368	0,5	7.957	1,5	32.284	1,7
3.500,00 e oltre	51.989	4,0	1.273	1,7	14.466	2,8	67.728	3,6
TOTALE	1.288.261	100,0	76.814	100,0	519.759	100,0	1.884.834	100,0
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.164,0</i>		<i>1.766,2</i>		<i>1.375,8</i>		<i>1.930,4</i>	
Totale								
Fino a 499,99	2.100	0,1	527	0,3	44.469	7,0	47.096	1,5
da 500,00 a 749,99	8.166	0,4	2.433	1,2	74.003	11,7	84.602	2,7
da 750,00 a 999,99	59.005	2,5	4.477	2,3	121.753	19,2	185.235	5,9
da 1.000,00 a 1.249,99	108.528	4,7	9.535	4,9	140.924	22,2	258.987	8,2
da 1.250,00 a 1.499,99	157.145	6,8	25.325	12,9	90.596	14,3	273.066	8,7
da 1.500,00 a 1.749,99	224.532	9,7	27.811	14,2	58.019	9,2	310.362	9,8
da 1.750,00 a 1.999,99	302.340	13,0	25.393	13,0	37.117	5,9	364.850	11,6
da 2.000,00 a 2.249,99	262.863	11,3	17.749	9,1	20.658	3,3	301.270	9,5
da 2.250,00 a 2.499,99	337.305	14,5	19.891	10,2	11.800	1,9	368.996	11,7
da 2.500,00 a 2.999,99	495.949	21,3	29.000	14,8	11.624	1,8	536.573	17,0
da 3.000,00 a 3.499,99	128.145	5,5	16.582	8,5	8.209	1,3	152.936	4,8
3.500,00 e oltre	240.006	10,3	17.024	8,7	14.839	2,3	271.869	8,6
TOTALE	2.326.084	100,0	195.747	100,0	634.011	100,0	3.155.842	100,0
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.498,4</i>		<i>2.259,2</i>		<i>1.280,6</i>		<i>2.238,9</i>	

GLOSSARIO

Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 1° gennaio. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo mensile della pensione pagata al 1° gennaio dell'anno e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).

Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemeranza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette o reversibili a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.

Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica, oppure svolgere in via permanente attività lavorativa oppure ad ottenere una collocazione lavorativa continua e remunerativa. Comprende le pensioni dirette privilegiate spettanti al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio; per il diritto a tale prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.

Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di inabilità (pensioni dirette di inabilità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette e reversibili).



Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto, nella Cassa pensioni di riferimento, l'età stabilita per la cessazione dell'attività lavorativa e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).

AVVERTENZE

Ripartizione geografica: *Nord:* Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; *Centro:* Toscana, Umbria, Marche, Lazio; *Sud e isole:* Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Arrotondamenti: per effetto degli arrotondamenti operati nelle elaborazioni i totali possono non corrispondere alle somme delle rispettive componenti, sia per i valori assoluti sia per i valori percentuali.

APPENDICE NORMATIVA

1. Introduzione

L'INPDAP (*Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica*), è stato istituito come ente pubblico non economico con il D. Lgs. 479 del 30/06/1994, con l'obiettivo di fondere in un unico organismo tutte le attività e responsabilità fino ad allora in carico ai seguenti Enti:

- l'ENPAS (*Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali*), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio al personale dipendente dallo Stato;
- l'INADEL (*Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali*), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali;
- l'ENPDEP (*Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico*), competente per la liquidazione dell'assegno funerario al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

All'INPDAP vengono inoltre date in gestione le seguenti casse previdenziali in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro:

- CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali);
- CPS (Cassa pensioni sanitari);
- CPUUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari);
- CPI (Cassa pensioni insegnanti).

A decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico anche la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale (CTPS), i cui trattamenti di pensione erano direttamente a carico del bilancio dello Stato.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 21, comma 1, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'I.N.P.D.A.P., con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede all'Ente soppresso in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il sistema pensionistico dei Dipendenti Pubblici prevede quindi le seguenti cinque Casse pensionistiche:

1. Cassa Pensioni Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo e a part-time delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Aziende Ospedaliere (non medici) e di alcuni Enti parastatali ed Istituzioni pubbliche.

Deriva dall'unificazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 379/55, tra:

- la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed agli altri impiegati comunali, istituita con la legge 12-12-1907, n° 754, successivamente denominata Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali (R.D.L. del 3 marzo 1938, n° 680);

- la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti Locali, istituita con legge dell'11 giugno 1916, n° 720.

2. Cassa Pensioni Sanitari (CPS) a cui è iscritto il personale medico delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri ed enti equiparati nonché ai medici comunali e provinciali, nei casi in cui tali figure non siano state abolite dalla normativa sul servizio sanitario nazionale.

E' stata istituita con la legge 14 luglio 1898, n. 335 e il relativo ordinamento è disciplinato dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035.

3. Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo ed a part-time docente delle scuole elementari e degli asili nido non statali, dipendenti dai comuni o parificate, e gli educatori femminili e delle scuole elementari per ciechi e sordomuti.

E' stata istituita con la legge 6 febbraio 1941, n°176 che ne disciplina l'ordinamento.

4. Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari ed coadiutori (CPUG) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo ed a part-time del Ministero di Grazia e Giustizia con la qualifica di Ufficiale Giudiziario, Aiutante Ufficiale Giudiziario e Coadiutore.

E' stata istituita con la legge 12 Dicembre 1907 n. 754 e con il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 fu varata l'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa.

5. Cassa Trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) a cui è iscritto il personale di ruolo e a part-time:

- dei Ministeri;
- insegnante e non insegnante della scuola o dell'università;
- delle aziende autonome (ANAS, Monopoli di Stato, A.I.M.A., Cassa depositi e prestiti, Vigili del fuoco);
- dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo forestale e relativi Cappellani);
- delle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Capitanerie di Porto e relativi Cappellani);
- i magistrati ed equiparati (Magistratura ordinaria, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Magistratura militare, Avvocatura di Stato);
- della carriera diplomatica;
- della carriera prefettizia.

È stata istituita con legge 8 agosto 1995 n. 335. Fino a quella data lo Stato introitava il contributo versato dal lavoratore e, al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale.

2. Prestazioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici

La Gestione Dipendenti Pubblici eroga ai propri iscritti la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (che sostituisce, dall'1/1/2012, la pensione di anzianità in base all'art. 24, commi 10 e 11 della Legge n. 214/2011), la pensione di inabilità, la pensione di privilegio (inabilità per cause di servizio) riservata al Personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e la pensione ai superstiti.

3. Requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata

Pensione di vecchiaia

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico: per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Anni	Uomini	Donne	
		Dipendenti private	Lavoratrici autonome
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 -2025	67 anni	67 anni	67 anni

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte (dal 1.1.2024 una volta) l'importo dell'assegno sociale;
- b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi e dal 2019 di 71 anni.

Pensione anticipata

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata, che presenta i requisiti contributivi illustrati nel seguente schema:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014, è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte (dal 1.1.2024 3 volte) l'importo mensile dell'assegno sociale. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 63 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 63 anni e 7 mesi e dal 2019 è di 64 anni.

4. Norme specifiche per il comparto difesa e sicurezza (CTPS)

Il comparto difesa e sicurezza continua a beneficiare delle vecchie regole di pensionamento. L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l'adozione di un regolamento su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D. Lgs. 195/1995. Il Regolamento tuttavia ad oggi, non è stato ancora emesso per il comparto difesa e sicurezza. Da ciò deriva che nei confronti del personale di questo comparto continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011 che devono comunque essere adeguati con la speranza di vita e continuano ad essere interessati dalla finestra mobile.

Per quanto riguarda le **pensioni di vecchiaia** il quadro normativo di riferimento è quello dell'articolo 924, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che dispone la possibilità di pensionamento al raggiungimento del 60esimo anno di età, salvo diverse disposizioni a seconda del grado e del ruolo ricoperto, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i 35 anni di contributi. Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita.

La **pensione anticipata** invece si ottiene:

- 1) al raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
- 2) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
- 3) al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall'introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell'80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011. Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l'accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd "finestra mobile" di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd "finestra mobile" sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all'anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

5. Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)

La legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023) prevede alcuni interventi per le pensioni delle Gestioni dipendenti pubblici. In particolare, viene introdotta la modifica dei criteri di calcolo delle quote retributive delle pensioni liquidate a medici e infermieri, enti locali, maestri (CPDEL, CPS, CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG), a decorrere dal 1° gennaio 2024, per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995. Tali nuovi criteri di calcolo si applicano ai soli casi di pensioni anticipate i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 e in modo graduale a medici e infermieri che posticipano il pensionamento dopo aver maturato i requisiti per l'uscita anticipata (per ogni mese in più di lavoro, il taglio dell'aliquota di rendimento sulla quota

retributiva si ridurrà di 1/36). Sono esclusi dall'applicazione dei nuovi criteri di calcolo coloro che hanno maturato i requisiti nel 2023.

Inoltre, è previsto l'allungamento delle finestre per l'uscita anticipata del personale sanitario, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, che passa dai 3 mesi del 2024, a 4 mesi fino al 2025, a 5 mesi fino al 2026, a 7 mesi fino al 2027, e a 9 mesi a partire dal 2028.

6. Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)

Una delle principali novità riguardo i dipendenti pubblici della legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) consiste nella possibilità di estendere il periodo lavorativo oltre i 67 anni, arrivando fino a 70 anni.

Questa estensione, tuttavia può essere concessa solo entro il limite del 10% dei casi di nuove assunzioni autorizzate in modo che la scelta di trattenere un lavoratore esperto si bilanci con la necessità di assumere giovani e rinnovare il personale. Le categorie come Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco, che richiedono requisiti fisici particolari, restano escluse da questa possibilità.

Nel settore sanitario, invece, a causa della scarsità di personale, medici e operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possono comunque continuare a lavorare oltre i 40 anni di servizio effettivo, fino al massimo di 70 anni.